

N. R.G. 118/2023



TRIBUNALE DI RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Francesca Miconi Presidente
dott. Maura Mancini Giudice
dott. Silvia Rossi Giudice rel.

letta la domanda di liquidazione controllata familiare *ex artt.* 66 e 268 d.lgs. n. 14 del 2019 (CCI) depositata da FRANCHINI GIORGIO (FRNGR38M24H294O) e MARIA GRAZIA FEDERICO (FDRMGR41L45D205Q) in data 5.10.2023;

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale di Rimini in base all'art. 27, comma 2, CCI, atteso che i coniugi hanno residenza nel comune di Rimini;

rilevato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI, in quanto seppur gli istanti hanno un patrimonio immobiliare apparentemente capiente per coprire l'ammontare dei debiti (pari ad euro 591.787,18 per FRANCHINI GIORGIO ed euro 711.293,06 per FEDERICO MARIA GRAZIA), tale patrimonio non è prontamente liquidabile e, dunque, ricorre la condizione di insolvenza di cui all'art. 2 co. 1 lett. b) CCI;

ritenuto, altresì, che ricorrano le condizioni legittimanti la proposizione di un ricorso congiunto ai sensi dell'art. 66 CCI, considerato che i ricorrenti sono conviventi e il debito ha, in gran parte, origine comune, trattandosi per lo più di debito sorto per acquisto di beni in comproprietà (immobili adibiti ad abitazione e studio professionale);

rilevato che risultano allegati i documenti di cui all'art. 39 CCI (come rilevanti nel caso di specie in considerazione del soggetto qui ricorrente), nonché la relazione particolareggiata depositata dal professionista incaricato dall'Organismo di Composizione della Crisi, dott. Grazia Righetti, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 269 CCI, pur con la precisazione in punto di spese di cui *infra*;

che il professionista nominato ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;



rilevato che, contrariamente a quanto dedotto in atti dai ricorrenti e dal Gestore della Crisi, è noto all'Ufficio il previo deposito di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV (in specie, concordato minore), dichiarato, tuttavia, inammissibile;

ritenuto tale precedente non ostativo alla proposizione di diversa domanda di liquidazione controllata;

preso atto che i debitori sono proprietari dei beni immobili elencati alle pagg. 10, 11 e 12 del ricorso, beni complessivamente stimati dal perito di parte, Arch. Sorgente, in euro 1.689.800,00 (e, dunque, euro 844.900,00 riferito a ciascun debitore);

che due dei beni immobili indicati sono locati per un canone di euro 450,00 ciascuno;

ritenuto applicabile anche alla liquidazione controllata l'art. 147 co. 2 CCI in punto di casa di abitazione e diritto per il debitore di risiedervi sino alla trascrizione nei competenti registri dell'atto di trasferimento;

preso, altresì, atto che FRANCHINI è proprietario di un motociclo immatricolato nel 2006 e FEDERICO di un autoveicolo Lancia Ypsilon immatricolato nel 2007;

rilevato che i debitori richiedono di non includere nella liquidazione il bene da ultimo indicato atteso l'utilizzo per spostamenti necessari;

ricordato che l'art. 270 co. 2 lett. e) consente solo un'autorizzazione all'utilizzo di alcuni beni (sino al termine della procedura liquidatoria) ma non consente l'esclusione degli stessi dall'attività liquidatoria, consistendo la procedura in questione in una dismissione dell'intero patrimonio del debitore senza soluzioni selettive;

preso, infine, atto che FRANCHINI percepisce pensione mensile di euro 2.250,00 mentre FEDERICO percepisce pensione mensile di euro 1.500,00 (oltre pensione INPS di euro 400,00 non pignorabile per legge);

preso atto delle spese elencate;

rilevato come le stesse non siano documentate né nell'*an* (ad esempio per quanto concerne le spese per badanti o fisioterapia) né nel *quantum* (per esempio per quanto concerne le utenze);

ricordato come le spese debbano comunque essere tali da contemperare le esigenze di una vita dignitosa (non equivalente, dunque, al tenore di vita sostenuto sino all'accesso alla procedura liquidatoria) con la necessità di soddisfare, per quanto più possibile, gli interessi dei creditori; che, dunque, le stesse devono essere contenute in un'ottica di riequilibrio con i diritti dei creditori;

che, pertanto, a titolo esemplificativo, le spese per utenze- indicate (e non documentate) in euro 790,00 al mese (evidentemente generate dalla abitazione in diversi immobili di dimensioni notevoli) - non sono compatibili con la *ratio* di tale procedura;



che, ad ogni modo, stante l'assenza completa di documentazione sulle spese, si ritiene congruo allo stato apprendere alla procedura una quota delle pensioni dei ricorrenti, pur nei limiti di pignorabilità ex art. 545 c.p.c., come segue:

- Euro 250,00 per FRANCHINI (1/5 sulla parte eccedente la somma di euro 1000,00 non pignorabile)
- Euro 100,00 per FEDERICO (1/5 sulla parte eccedente la somma di euro 1000,00 non pignorabile);

ritenuto opportuno disporre che l'intera somma mensilmente percepita a titolo di pensione dal ricorrente venga appresa dal Liquidatore, con onere di quest'ultimo di versare al debitore il solo importo stabilito dal Tribunale ai sensi del paragrafo che precede;

ricordato che ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCI, dalla data di apertura della presente liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

visto l'art. 270 CCI;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di FRANCHINI GIORGIO (FRNGR38M24H294O) e MARIA GRAZIA FEDERICO (FDRMGR41L45D205Q);

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa SILVIA ROSSI

NOMINA

Liquidatore la dott.ssa GRAZIA RIGHETTI invitandola a relazionare semestralmente sullo stato della procedura ex art. 275 co. 1 CCI;

DISPONE

Che il Liquidatore, un mese prima del decorso dei tre anni dalla apertura della procedura, depositi relazione contenente valutazione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 282 CCI;

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al



Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

ORDINA

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con autorizzazione all'utilizzo del veicolo LANCIA YPSILON intestata a FEDERICO MARIA GRAZIA sino alla sua liquidazione;

FISSA

in euro 2.000,00 per FRANCHINI GIORGIO ed euro 1.400,00 (oltre euro 400,00 a titolo di pensione INPS) per FEDERICO MARIA GRAZIA le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCI;

DISPONE

che la domanda sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a norma dell'art. 270, comma 4, CCI;

DISPONE

L'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Rimini;

ORDINA

La trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti .

Si comunichi.

Rimini, camera di consiglio del 19.10.2023

Il giudice relatore

Dott. Silvia Rossi

Il Presidente

Dott. Francesca Miconi

